

comunicazioni agli aventi diritto, su richiesta di essi, dello stato delle operazioni dagli stessi richieste o comunque relative a titoli di loro pertinenza depositati presso l'Amministrazione.

**Art. 7.**

Per le competenze non espressamente attribuite col presente decreto, sono da applicare le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'osservanza, ove necessario, delle speciali norme che regolano la materia del debito pubblico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

*Il Ministro:* COLOMBO

(3719)

**DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1965.**

**Riconoscimento ufficiale come gas tossici del cianuro di bario, di argento, di cadmio e di rame.**

**IL MINISTRO PER LA SANITA'**

Vista la domanda con la quale la S.p.A. Rinaldo Piaggio - Stabilimento di Finale Ligure, chiede che i cianuri di bario, d'argento, di cadmio e di rame siano riconosciuti come gas tossici, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del citato regolamento;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Le sostanze denominate cianuro di bario, d'argento, di cadmio e di rame sono riconosciute ufficialmente come gas tossici agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

**Art. 2.**

La voce « cianuri alcalini di potassio e di sodio e cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze » contenuta nell'elenco dei gas tossici di cui all'art. 2 del predetto regolamento è modificata come segue: « cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio e di rame ».

**Art. 3.**

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1965

*Il Ministro:* MARIOTTI

(5239)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 agosto 1965:

Linares Mario, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Incoronato Gennaro, notaio residente nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Via Antonio, notaio residente nel comune di Venosa, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Napoli.

(6030)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Giurdignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.064.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5726)

#### Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Guagnano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.315.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5727)

#### Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Lequile (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5728)

#### Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Melendugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.488.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5729)

#### Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1965, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5730)